



Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione con la Repubblica popolare cinese

A.C. 2620

Dossier n° 325 - Schede di lettura
9 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2620
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	4 settembre 2014
assegnazione:	5 settembre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i paesi esterni all'area UE. Si rammenta che il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 7 ottobre 2010, contestualmente ad un altro Trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 64 del 29 aprile 2015.

La necessità di una disciplina puntuale della materia dell'estradizione contenuta nel Trattato ora all'esame della Commissione è correlata anche allo sviluppo di fenomeni criminali inevitabilmente derivanti dalla ampiezza ed intensità delle relazioni bilaterali in una pluralità di ambiti (economico, finanziario, commerciale, migratorio).

Il Trattato si compone di **21 articoli**.

L'**articolo 1 concerne l'obbligo di estradare** e prevede che le Parti si obblighino a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio territorio vuoi per dare corso ad un procedimento penale (**estradizione processuale**) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (**estradizione esecutiva**).

L'**articolo 2 (reati suscettibili di dar luogo a estradizione)** prevede che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, in omaggio al c.d. **principio della doppia incriminazione**, con la pena della reclusione ad almeno un anno; l'estradizione viene concessa per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua di almeno sei mesi al momento della presentazione della domanda (comma 1, lett. a e b). Nelle materie fiscali, doganale, di cambio e finanziaria, l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto differisca da quella dello Stato richiedente (comma 4).

L'**articolo 3** riguarda i casi di **diniego obbligatorio della richiesta di estradizione** e prevede che essa sia negata nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali: è il caso dei reati politici o militari; di quando sussistano fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; di quando l'accoglimento della richiesta di estradizione può compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione di questo paese *"compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato richiesto"*. L'estradizione sarà inoltre negata quando la persona richiesta sia stata già

definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena), nonché quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, "a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante".

L'articolo 4 riguarda i motivi di **rifiuto facoltativo della concessione dell'extradizione**, che ricorrono: a) quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale; b) quando la consegna possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta.

L'articolo 5 concerne il **diritto di rifiutare l'extradizione di propri cittadini da parte dello Stato richiesto**. Ai sensi della norma, ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini; tuttavia, nel caso in cui lo Stato richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di questo paese, il quale, tuttavia, sottoporrà il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale, informandone sugli esiti lo Stato richiedente.

Le Autorità centrali incaricate delle comunicazioni concernenti le richieste di estradizione, ossia il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero degli affari esteri per la Repubblica popolare cinese sono individuate dall'**articolo 6**.

L'articolo 7 riguarda la formulazione analitica della richiesta di estradizione e i documenti che devono corredarla.

A norma dell'**articolo 8** lo Stato richiesto può a sua volta richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'extradizione della persona interessata; la trasmissione delle informazioni supplementari da parte dello Stato richiedente è sottoposta ad un termine perentorio di 45 giorni.

L'articolo 9 stabilisce che nei casi più urgenti, lo Stato richiedente possa chiedere **l'arresto provvisorio** della persona richiesta, salva poi la presentazione della formale richiesta di estradizione entro 30 giorni dall'esecuzione dell'arresto, pena l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta.

Ai sensi dell'**articolo 10** la domanda di estrazione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, sul quale ricade l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto alla consegna.

L'articolo 11 riguarda la **consegna della persona dopo la concessione dell'extradizione**, che dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'extradizione; trascorso tale termine la persona interessata viene posta immediatamente in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione. Se la persona estradata fugge, tornando nello Stato richiesto prima della fine del procedimento penale o dell'esecuzione della condanna a suo carico nello Stato richiedente, essa potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta, che non dovrà però più essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 7 del Trattato in esame.

L'articolo 12 riguarda i casi di **consegna differita o temporanea**. La norma prevede la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna qualora vi sia in corso un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente.

L'articolo 13 concerne le **richieste di estradizione avanzate da più Stati** per la stessa persona, per un medesimo reato o per reati diversi, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione.

L'articolo 14 riguarda il cosiddetto **principio di specialità** in favore della persona estradata. In virtù di tale principio tale persona non potrà essere in qualsiasi modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia, tuttavia, viene meno se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata ovvero quando la presenza della persona estradata, nel territorio dello Stato richiedente, non sia più connessa al motivo per il quale l'extradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria. La consegna, da parte dello Stato richiedente, della persona richiesta ad uno Stato terzo per reati anteriori alla consegna, necessita del consenso dello Stato richiesto, che potrà esigere la produzione dei documenti e delle informazioni previste dal precedente articolo 7.

Specifiche previsioni in ordine alla **consegna allo Stato richiedente di cose** sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto sono contemplate dall'**articolo 15**.

Con l'**articolo 16** ciascuna delle Parti contraenti concede il **transito** nel proprio territorio in relazione alla consegna di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.

L'articolo 17 dispone in materia di **scambio di informazioni** in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'extradizione.

Con l'**articolo 18** si provvede alla **ripartizione delle spese** connesse all'attuazione del Trattato in esame. In particolare, lo Stato richiesto sostiene tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione, alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose di cui all'art. 15. Le spese per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato richiesto allo Stato richiedente sono a carico di quest'ultimo.

Ai sensi dell'**articolo 19** le Parti hanno stabilito di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili di cui entrambi sino parte.

Eventuali **controversie** sull'interpretazione o l'applicazione del Trattato saranno risolte mediante consultazioni per la via diplomatica (**articolo 20**).

Infine, in base all'**articolo 21**, il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere previa comunicazione scritta all'altra Parte contraente, che avrà effetto 180 giorni dopo la notifica - peraltro senza pregiudizio delle procedure iniziate prima della cessazione del Trattato. Il Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo l'entrata in vigore di esso, anche se i reati in oggetto siano stati commessi in data anteriore. Il Trattato potrà inoltre essere modificato mediante accordo scritto dalle Parti contraenti. Il Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione delle notifiche con la quali le parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese firmato a Roma 7 ottobre 2010, approvato dal Senato il 3 settembre 2014 (A.S. 1333), si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'**articolo 3** reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento: il **comma 1** prevede un onere di **9.944 euro annui** a decorrere dal 2014, al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nel Programma "Fondi di riserva e speciali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il **comma 2**, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che riferisce in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto, per un ammontare pari all'importo dello scostamento medesimo, il limite posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, consistente, come è noto, nel 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**).

Il provvedimento è corredato di una **relazione illustrativa** e di una **relazione tecnica**. La relazione tecnica quantifica analiticamente gli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato, ammontanti ad euro **9.944 euro annui**, imputabili a spese di missione e traduzioni; la quantificazione si fonda sull'ipotesi del trasferimento in Italia dalla Cina di massimo due cittadini italiani ogni anno.

Il provvedimento è altresì corredato di un'**Analisi tecnico-normativa** che correla l'esecuzione del Trattato all'articolo 696 del c.p.p. (prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale sul diritto interno), nonché agli articoli 697-722 del medesimo codice, che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. L'analisi tecnico-normativa rileva, inoltre, la piena concordanza del Trattato con il dettato costituzionale (artt. 10 e 26 Cost.), e sottolinea le previsioni dell'articolo 3, lett. f) dell'atto pattizio che prevedono il diniego obbligatorio dell'estradizione quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante. L'ATN sottolinea che il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione, che stabiliscono non possa essere concessa l'estradizione verso i Paesi che prevedono la pena di morte (Corte Costituzionale, Sentenza 223/1996). Il Trattato, si evidenzia nell'ATN, segue il modello indicato dalla Convenzione di estradizione del Consiglio d'Europa del 13 dicembre 1957, trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri, di cui il nostro Paese è parte mentre la Repubblica cinese non vi ha aderito (lo hanno fatto, tra gli Stati non membri del Consiglio, Corea, Israele e Sud Africa).

Il provvedimento è corredato anche di una Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.